SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA ---

(N. 2788)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 28 febbraio 1968 (V. Stampato n. 4791)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

e dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo (CORONA)

di concerto col Ministro del Tesoro (COLOMBO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 febbraio 1968

Sistemazione in ruolo del personale a contratto del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il personale assunto a contratto a termine rinnovabile ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, modificata dalla legge 20 dicembre 1965, n. 1435, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti la sua opera per le esigenze dei Servizi informazioni e proprietà letteraria,

artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo è inquadrato nelle categorie del personale non di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, numero 100, e successive modificazioni.

Il personale assunto in qualità di redattore, recensore, commentatore, esperto statistico, bibliografico, musicale e cinematografico è inquadrato nella categoria 1^a b) se munito di laurea.

Il personale assunto in qualità di stenografo d'ufficio e redazionale, esperto fonografico, fototecnico, cinetecnico, radiotecnico e schedarista è inquadrato nella seconda categoria se munito di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Il personale assunto in qualità di operatore dei vari sistemi di scrittura multipla, operatore meccanografico e operatore cinematografico di cabina è inquadrato nella terza categoria anche a prescindere dal titolo di studio richiesto. Nella stessa categoria è inquadrato anche il personale assunto in qualità di stenografo d'ufficio e cinetecnico, non munito del diploma di istituto di istruzione secandaria di secondo grado.

Il personale assunto in qualità di traduttore, interprete, *speaker*, stenointerprete e intercettatore è inquadrato nella seconda categoria a prescindere dal titolo di studio richiesto.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche al personale assunto in qualità di redattore, non munito di laurea.

Art. 2.

Al personale di cui all'articolo precedente si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Per l'inquadramento in ruolo del personale di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 1 della presente legge si prescinde dal titolo di studio.

Ai fine delle anzianità di servizio richieste per l'inquadramento in ruolo dall'articolo 1 del citato decreto legislativo 7 aprile

1948, n. 262, si riconosce il periodo di servizio prestato a contratto a termine rinnovabile ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, modificata dalla legge 20 dicembre 1965, numero 1435.

Il collocamento in ruolo è disposto in soprannumero da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei ruoli di appartenenza.

Art. 3.

Agli inquadramenti in ruolo previsti dagli articoli precedenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il personale del Servizio informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica e con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo per il personale dell'Amministrazione del turismo e dello spettacolo, secondo l'ordine di graduatoria deliberato dai rispettivi Consigli di amministrazione.

I predetti Consigli di amministrazione predeterminano i criteri per la valutazione nell'ambito di ciascuna carriera degli aspiranti aventi i necessari requisiti, sulla base dell'anzianità, della qualità del servizio prestato e dei titoli posseduti. Procedono, quindi, alla formazione delle relative graduatorie per merito comparativo.

Il personale così inquadrato è collocato nella qualifica iniziale di ciascuna carriera prendendo posto dopo l'ultimo impiegato iscritto nella qualifica.

Art. 4.

All'atto dell'inquadramento di cui all'articolo 1, il periodo di servizio prestato a contratto è riconosciuto ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Al personale inquadrato nelle categorie dell'impiego non di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, viene attribuita — a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti spettanti a qualsiasi titolo, esclusi quelli a carattere generale — l'eventuale differenza fra la retribuzio-

ne in godimento e quella spettante in base alla categoria di assegnazione.

Art. 5.

Il servizio prestato a contratto ai sensi dela legge 23 giugno 1961, n. 520, modificata con legge 20 dicembre 1965, n. 1435, dal personale inquadrato in applicazione dell'articolo 1 della presente legge può essere riscattato agli effetti del trattamento di quiescenza statale secondo le norme contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Il riscatto non è ammesso per i periodi di servizio che hanno concorso a determinare il trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o di gestioni relative a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa.

È data facoltà al personale di cui al precedente comma di optare, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di immissione in ruolo, per il trattamento previdenziale in atto, in luogo del trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per gli impiegati civili di ruolo dello Stato.

Il personale che si avvale della facoltà prevista dal primo comma del presente articolo che non maturi, al raggiungimento del 65° anno di età, l'anzianità minima per conseguire il diritto alla pensione statale e non fruisca di altre pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o altre forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa, può riscattare, negli stessi modi stabiliti dal primo comma, entro i limiti occorrenti per raggiungere detta anzianità minima, i periodi di servizio continuativo prestato presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla presente legge, e presso il Ministero del turismo e dello spettacolo anteriormente all'assunzione a contratto.

Art. 6.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Servizi informazioni e proprietà

letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero del turismo e dello spettacolo non potranno più avvalersi della facoltà di assumere personale a contratto a termine rinnovabile ai sensi degli articoli da 1 a 9 della legge 23 giugno 1961, n. 520.

Art. 7.

All'onere relativo al pagamento delle competenze dovute al personale da inquadrare nelle categorie non di ruolo, valutato in ragione di anno, in lire 418.000.000 per il Servizio informazioni e l'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in lire 128.000.000 per il Ministero del turismo e dello spettacolo, si farà fronte mediante riduzione rispettivamente dello stanziamento del capitolo 2507 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e dello stanziamento del capitolo 1053 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.